



Informativa per la clientela di studio

N. 01 del 24.03.2021

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: DECRETO SOSTEGNI

Gentile Cliente,

E' stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021 il D.L. 41/2021 denominato "Decreto Sostegni" che introduce novità fiscali e del lavoro riguardanti le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - art. 1

E' previsto un **contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono **attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**.

Rientrano tra i possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli **enti non commerciali**, compresi gli **enti del terzo settore** e **gli enti religiosi** civilmente riconosciuti, **in relazione allo svolgimento di attività commerciali**.

Sono **espressamente esclusi** dal contributo, i soggetti:

- ◆ la cui **attività risulti cessata alla data di entrata in vigore** del decreto;
- ◆ hanno **attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore** del decreto;
- ◆ **enti pubblici** di cui all'articolo 74 del TUIR;
- ◆ i soggetti esercenti attività di cui all'art. 162-bis del TUIR (**intermediari finanziari**)

Condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno

1. Il contributo spetta esclusivamente ai **soggetti titolari di reddito agrario** (di cui all'art 32 del TUIR), nonché ai **soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione** con ricavi o compensi **non superiore a 10 milioni di euro nel 2019**,
2. il contributo spetta se **l'ammontare medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi nell'anno **2020 sia inferiore almeno del 30%** dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
3. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti suddetti.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. La percentuale da applicare si distingue in base al **valore dei ricavi o dei compensi del 2019**.



PERCENTUALE APPLICABILE	VALORE (€) RICAVI/COMPENSI 2019
60%	Non superiori a 100.000
50%	Superiori a 100.000 e inferiori a 400.00
40%	Superiori a 400.000 e inferiori a 1.000.000
30%	Superiori a 1.000.000 e inferiori a 5.000.000
20%	Superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000

Per i **sogetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019** ai fini della media di cui si è detto **rilevano i mesi successivi** a quello di attivazione della P.IVA

Per tutti i soggetti compresi quelli che hanno attivato la P.IVA dal 1° gennaio 2020 l'importo del contributo:

- ◆ **non può essere superiore a 150.000 euro,**
- ◆ **con un contributo minimo di:**
 - ✓ **1.000 euro per le persone fisiche**
 - ✓ **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

ATTENZIONE: il Decreto, rispetto ai precedenti decreti ristori, prevede un'importante novità.

In alternativa e a scelta irrevocabile del contribuente, **il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto nella sua totalità alternativamente:**

- **O mediante accredito in conto corrente intestato al soggetto richiedente;**
- **O sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione con F24.**

L'istanza telematica può essere presentata a partire **dal 30 marzo 2021 fino al 28 maggio 2021**

Il contributo, così come disciplinato dal Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, potrà essere richiesto presentando apposita **istanza telematica** all'Agenzia delle Entrate, mediante:

- ◆ i canali telematici dell'Agenzia delle entrate
- ◆ oppure attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"

direttamente dal richiedente o dall'intermediario con delega al cassetto fiscale oppure con delega al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

ABROGAZIONE CONTRIBUTO CENTRI COMMERCIALI E MODIFICA CONTRIBUTO CENTRI STORICI – art. 1 comma 11

Il comma 11 dell'articolo 1 dispone **l'abrogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede nei centri commerciali** e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande previsto all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter del D.L. 137/2020.

In merito al **contributo centri storici**, relativamente **ai comuni ove sono situati santuari religiosi**, che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, **l'agevolazione viene circoscritta a quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti.**



MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' NEI COMUNI MONTANI APPERTENENTI A COMPENSORI SCIISTICI – art. 2

E' prevista l'**istituzione di un fondo** con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano **per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.** Sarà un **decreto da adottare entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni **a ripartire le risorse del fondo tra le regioni e le province sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni**, appartenenti ai comprensori sciistici, classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche:

- ◆ E (Comuni con vocazione montana)
- ◆ H (Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica).

Le Regioni, entro i successivi 30 giorni dall'emanazione del decreto provvederanno ad assegnare le risorse loro ripartite:

- a) per una **quota non inferiore al 70%** in favore dei suddetti comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019;
- b) la **restante quota** è destinata ai comuni del medesimo comprensorio sciistico, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono:
 - ✓ attività di vendita di beni e servizi al pubblico
 - ✓ maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021 ovvero iscritti per la stagione 2020-21 e licenziati oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data del 14 febbraio 2021
 - ✓ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri risultano operare sempre alla data del 14 febbraio 2021, in ragione della media dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta 2017-2019.

Il contributo a favore dei maestri di sci, infine, non è cumulabile con l'incentivo a favore dei lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport previsto dall'art. 10 del decreto.

FONDO ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI – Art. 3

Il fondo, istituito dall'articolo 1 comma 20 della legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020), **per il 2021**, passa a 2.500 milioni di euro la dotazione finanziaria del **Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, che:

- abbiano percepito nel **periodo d'imposta 2019** un **reddito complessivo non superiore a 50.000** euro
- e abbiano subito un **calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quelli dell'anno 2019

La **platea dei beneficiari** del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti:

- ◆ iscritti alla **Gestione separata INPS** (ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995)
- ◆ iscritti **agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza**, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
- ◆ nonché dagli iscritti alle **gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria**.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe già dovuto essere adottato entro il 28 febbraio 2021, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero a cui il fondo è destinato e i relativi criteri di ripartizione.



PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO CARTELLE ESATTORIALI – Art. 4

Secondo quanto disposto dall'articolo 4 il versamento delle rate della **Rottamazione ter e del Saldo e stralcio** da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

- a) **entro il 31 luglio 2021**, relativamente alle **rate in scadenza nell'anno 2020**;
- b) **entro il 30 novembre 2021**, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021.

E' previsto anche **lo stralcio dei debiti** presso l'agente della riscossione di importo **fino a 5.000 euro**, solo per i **soggetti con reddito imponibile inferiore a 30.000 euro**.

La soglia deve essere verificata:

- ◆ per le persone fisiche, in riferimento **all'anno 2019**;
- ◆ per i soggetti diversi, in riferimento al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**.

Lo stralcio, ovvero la cancellazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, riguarda i **carichi di importo inferiore a 5.000 euro alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni**.

Sono comunque **esclusi dallo stralcio** i carichi relativi a:

- ◆ somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- ◆ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- ◆ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ◆ risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni del Consiglio Euratom 2007/436/CE del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE del 26 maggio 2014, ovvero ai dazi doganali ed ai contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
- ◆ Iva riscossa all'importazione.

Le regole attuative saranno contenute in un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto Sostegni.

Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (con le regole attuative dello stralcio) resta **sospesa la riscossione di tutti i carichi che potenzialmente rientrano nella disposizione**. Sono altresì **sospesi i termini di prescrizione** relativi a tali carichi.

ATTENZIONE: È importante che, nel frattempo, i contribuenti non paghino i debiti che potrebbero rientrare nello stralcio: l'attuale disposizione, infatti, **non prevede la restituzione di quanto pagato anteriormente all'annullamento della cartella esattoriale**.

AVVISI BONARI SENZA SANZIONI – art. 5

Il Decreto ha introdotto la **sanatoria dei c.d. avvisi bonari**, con cui **si consente di pagare, senza aggravio di sanzioni e somme aggiuntive, gli importi inclusi negli avvisi che saranno inviati dall'Agenzia delle entrate** in riferimento agli **anni 2017 e 2018**, a seguito di **controllo automatizzato**.

Si ricorda, a tale proposito, che il Decreto Rilancio aveva sospeso gli invii degli avvisi bonari elaborati fino al 31 dicembre 2020, dando la possibilità all'Agenzia delle entrate di effettuarne le notifiche dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Ora, con il decreto Sostegni, viene espressamente previsto che rientrano nella previsione dell'articolo 5, e saranno quindi notificate le comunicazioni di irregolarità che si riferiscono alle dichiarazioni relative al periodo di imposta:

- ◆ in corso al 31 dicembre 2017, elaborate entro il 31 dicembre 2020;
- ◆ in corso al 31 dicembre 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2021.



Si noti che la disposizione riguarda solo le comunicazioni ex artt. 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72, restandone escluse quelle ex art. 36-ter del d.p.r. 600/73.

I soggetti che possono beneficiare dell'annullamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive sono:

- ◆ i soggetti con **partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni**,
- ◆ e che abbiano subito una **riduzione del volume d'affari superiore al 30% tra 2019 e 2020**. La riduzione, che evidentemente interessa solo le operazioni soggette ad Iva, deve essere rilevata dal confronto tra la dichiarazione annuale Iva del 2020 e quella del 2019; per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva (contribuenti minimi, contribuenti che effettuano solo operazioni esenti), il confronto è tra l'ammontare dei ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 e la precedente.

Una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni gli Uffici provvedono alla notifica dell'avviso bonario che comprende la richiesta del pagamento di imposte, contributi previdenziali (se dovuti) ed interessi.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, anche dilazionato secondo le regole ordinarie, di quanto indicato nell'avviso.

Nel caso in cui il pagamento non dovesse essere regolare (e quindi nel caso in cui si salti anche una sola rata), tornano applicabili le sanzioni dovute e le ordinarie regole di riscossione.

Il Decreto dispone la proroga di un anno del termine di decadenza relativo alla notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis, presentate nel 2019.

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – art. 14

E' incrementato il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 milioni di euro per l'anno 2021, che ora passa ad una **dotazione di 170 milioni di euro**.

Ricordiamo infatti che il Fondo straordinario istituito dal DL n. 137/2020 per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), era stato previsto inizialmente con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021, risorse che poi, a seguito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono risultate insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà.

Le modalità di accesso ai contributi di detto fondo sono demandate ad un provvedimento, ancora da emanarsi, a cure del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ATTENZIONE: In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è prevista la **proroga al 31 maggio 2021** del termine entro il quale gli **enti del terzo settore** possono **modificare i propri statuti** con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

FONDO ATTIVITA' ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE – art. 26

Il Decreto istituisce, per l'anno 2021, un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse:

- ◆ le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici;
- ◆ e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



INTERVENTI A SOSTEGNO DEL MONDO DEL LAVORO E DEL REDDITO

CASSA INTEGRAZIONE – art. 7 e 8

Il Decreto prevede innanzitutto un **rafforzamento degli stanziamenti** finanziari per le coperture di ulteriori periodi di Cassa integrazione 2021 con causale COVID, **pari a quasi 7 miliardi per il 2021**. Per i Fondi di solidarietà alternativi relativi ai settori dell'artigianato e del lavoro in somministrazione è assegnato un importo di 1100 milioni di euro.

Di seguito i periodi di trattamenti di integrazione salariale utilizzabili dalle diverse categorie con causale COVID:

- ◆ i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid, la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza COVID-19" da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Non è dovuto il contributo addizionale,
- ◆ I datori di lavoro beneficiari di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (ASO e CIGD) hanno diritto ad un massimo di 28 settimane da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Non è dovuto il contributo addizionale,
- ◆ I datori di lavoro agricoli possono accedere alla Cassa speciale CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La concessione è in deroga ai limiti di fruizione di cui all'art. 8 della legge 457/1972 (180 giornate lavorative annuali nella stessa azienda).

In sintesi:

TIPOLOGIA	DURATA	PERIODO DI FRUIZIONE
Cassa ordinaria causale COVID	13 settimane	da 1.4 al 30.6.2021
Cassa in deroga /FIS-ASO COVID	28 settimane	dal 1.4. al 31.12.2021
CISOA	120 giorni	dal 1.4. al 31.12.2021

Il termine di presentazione delle domande resta fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Uguualmente, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, **il termine di comunicazione dei dati è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo** di integrazione ovvero, se posteriore, a trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Trascorso inutilmente il termine, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi restano a carico del datore di lavoro.

ATTENZIONE NOVITA':

- È prevista una **nuova (ennesima) procedura per la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione da parte dell'INPS, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, che andrà effettuata con il flusso "UniEmens- Cig"**.
- Il **pagamento di tutte le integrazioni salariali** causa COVID può avvenire:
 - ◆ sia con la modalità di **pagamento diretto** della prestazione da parte dell'INPS,
 - ◆ sia con le modalità ordinarie di **anticipo da parte delle imprese** e successivo conguaglio.



DIVIETO DI LICENZIAMENTO – art. 8 com. 9

Il Decreto conferma per tutti i datori di lavoro il blocco dei licenziamenti come segue:

- **Fino al 30 giugno 2021** blocco dei licenziamenti economici individuali e collettivi e delle procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
- **Fino al 31 ottobre 2021** solo per le imprese che utilizzano cig in deroga e CISOA **ovvero piccole imprese terziario e settore agricolo**.

Si confermano tre possibilità di derogare al divieto che sono:

- ◆ per cessazione definitiva dell'attività
- ◆ per fallimento
- ◆ per accordo sindacale con incentivi all'esodo volontario.

PROROGA O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE – art. 17

L'articolo proroga gli effetti dell'articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020 in materia di contratti a termine. In particolare, si prevede quindi:

- ◆ la possibilità di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
- ◆ per un periodo massimo di dodici mesi e
- ◆ per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi,
- ◆ "in assenza delle condizioni previste dall'art 19 comma 1 DLGS 15.6.2015 N. 81", come modificato dal Decreto Dignità.

Ciò comporta la **disapplicazione dell'obbligo di apporre la causale**.

Inoltre, nell'applicazione della norma **non si conteggiano i rinnovi e le proroghe già intervenuti alla data di entrata in vigore del decreto (23.3.2021)**.

INDENNITA' LAVORATORI DEL TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E SPETTACOLO – art. 10

La disposizione prevede **nuove indennità omnicomprensive**, a stagionali /intermittenti/ occasionali va una indennità omnicomprensiva fissa **di 2400 euro erogata dall'INPS ai beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori art. 15 e 15 bis**, cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020, ovvero:

BONUS INPS DECRETO SOSTEGNI 2400 EURO UNA TANTUM	
BENEFICIARI	REQUISITI
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none">◆ rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021,◆ non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma.
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,	<ul style="list-style-type: none">◆ rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021◆ non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma
dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, anche in	<ul style="list-style-type: none">◆ rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021,◆ con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo



somministrazione	periodo;
lavoratori intermittenti	<ul style="list-style-type: none">◆ con almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA	<ul style="list-style-type: none">◆ che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali◆ che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto.◆ iscritti alla data del 23 marzo 2021 alla Gestione separata,◆ con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
incaricati alle vendite a domicilio	<ul style="list-style-type: none">◆ con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000◆ titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 marzo 2021◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (EX Enpals)	<ul style="list-style-type: none">◆ con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con reddito non superiore a 75mila euro OPPURE◆ con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, e con reddito non superiore ai 35.000 euro.
lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none">◆ con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021

Come per le indennità del 2020, questi bonus non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne che con l'assegno di invalidità.

Le domande andranno inviate entro il 30 aprile 2021, previa emanazione delle indicazioni operative dalla parte dell'INPS.

L'istituto è incaricato anche del monitoraggio delle domande che saranno accolte fino al limite delle risorse stanziare, pari a 897,6 milioni di euro per il 2021.

INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI – art. 10 com. 10

Per il settore sportivo è prevista l'erogazione ai collaboratori di:

- ◆ CONI,
- ◆ CIP (Comitato italiano paralimpiadi),
- ◆ Federazioni sportive,
- ◆ società e associazioni sportive dilettantistiche

di una **indennità una tantum commisurata ai compensi del 2019** ovvero:

- ◆ per compensi 2019 sopra i 10mila euro: una indennità di 3600 euro
- ◆ per compensi 2019 tra 4mila e 10mila euro: una indennità di 2400 euro
- ◆ per compensi 2019 inferiori a 4mila euro: una indennità di 1200 euro

che andranno auto dichiarati nella domanda da parte dei richiedenti.

*Ai fini dell'erogazione delle indennità **si considerano cessati per l'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.***

Le domande andranno inviate tra l'1 e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa.

L'indennità viene invece erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l'erogazione.



FONDO ULTIMA ISTANZA PROFESSIONISTI – art. 13

Il Decreto stanziava 10 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo relativo all'erogazione dell'**indennità di 1000 euro del mese di maggio 2020 ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali degli ordini professionali.**

Si ricorda che i requisiti per ottenere l'indennità prevedevano, alternativamente:

- ◆ un **reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nell'anno di imposta 2018**
- ◆ un **reddito complessivo 2018 compreso tra 35.000 e 50.000 euro**, con **cessazione o riduzione dell'attività** autonoma o libero-professionale di **almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019**, sempre a causa Coronavirus.

MISURE PER LAVORATORI FRAGILI – art. 15

L'articolo **proroga fino al 30 giugno 2021 le tutele** previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) **in favore dei cd. lavoratori fragili**, ovvero i lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19. Si tratta in particolare di:

- 1) **lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità** con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);
- 2) **lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio** derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita

Per questi lavoratori:

- ◆ l'assenza da lavoro per quarantena COVID 19 è sempre conteggiata come ricovero ospedaliero ai fini assistenziali INPS
- ◆ **non rientra nel periodo di comporta**
- ◆ la **prestazione** lavorativa è svolta di norma in **modalità agile**.

Viene inoltre **previsto che i periodi di assenza dal servizio** per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità legge n. 104/1992, **non comportino una diminuzione delle** somme erogate dall'INPS a titolo di **indennità di accompagnamento per minorazione civile** (la normativa vigente prevedrebbe la sospensione dell'indennità nei casi di ricovero a carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni).

REDDITO DI CITTADINANZA – art. 11

Vengono stanziati fondi per l'erogazione del sussidio economico del Reddito di Cittadinanza agli aventi diritto.

E' previsto inoltre che, **per l'anno 2021**, i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza **possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto**, sempre che il valore del reddito familiare risulti comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui.

In tali ipotesi il RDC resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore, fino ad un massimo di 6 mesi.

Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.

REDDITO DI EMERGENZA – art. 12

Il Decreto assegna 3 ulteriori **mensilità di reddito di emergenza** a:

1 - famiglie con i requisiti previsti dal DL Rilancio n. 34 2020 art 82, ovvero:

- ◆ valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia di 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE;



- ◆ valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020, inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
 - ◆ valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
- 2 -** In alternativa, sono accordate le nuove mensilità **di REM ai lavoratori disoccupati** che:
- ◆ abbiano terminato la percezione delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e
 - ◆ abbiano un ISEE inferiore a 30mila euro.

Il reddito di emergenza è pari, come minimo, a 400 euro, importo che va moltiplicato per la scala di equivalenza in base di componenti del nucleo familiare, (fino ad un massimo moltiplicatore di 2,1). Si hanno quindi i seguenti possibili contribuiti:

nucleo familiare	valore equivalenza	Importo in euro
1 componente adulto	1	400
2 componenti adulti	1,4	560
2 adulti e 1 minore	1,6	640
2 adulti e 2 minori	1,8	720
3 adulti e 2 minori	2,0	800
2 adulti 2 minori 1 disabile	2,1	840

Si aggiunge inoltre, **per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto**, l'importo di **un dodicesimo del valore annuo del canone** di locazione.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano in una delle seguenti condizioni:

- ◆ titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
- ◆ titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo di 400 euro aumentati con il moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare) tranne i contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;
- ◆ percettori di reddito di cittadinanza
- ◆ percettori di indennità una tantum previste dallo stesso decreto Sostegni art.10

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASpI – art. 16

L'articolo prevede che i lavoratori con rapporto di **lavoro subordinato che perdono involontariamente l'occupazione, nel periodo tra il 23 marzo** (data di entrata in vigore del Decreto) **e il 31 dicembre 2021**, l'indennità di **disoccupazione Naspi venga concessa** a prescindere dalla sussistenza del requisito minimo di 30 giornate di lavoro effettivo svolte nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

Si ricorda che permangono gli altri due requisiti richiesti:

- a) essere in stato di disoccupazione;
- b) avere 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione.



ALTRI INTERVENTI E PROROGHE

PROROGA IMPOSTA SERVIZI DIGITALI – art. 5 comma 15

Il Decreto, modificando l'articolo 1, comma 42, della L. 145/2018, prevede la proroga:

- ♦ al **16 maggio** (anziché 16 febbraio) di ciascun anno, del **versamento dell'imposta sui servizi digitali**,
- ♦ al **30 giugno** (anziché 31 marzo) di ciascun anno, della **presentazione della dichiarazione annuale**.

PROROGA CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI TRIBUTARI – art. 5 com. 16

Il Decreto interviene sul processo di conservazione digitale dei documenti tributari.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 prevede che **il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale** sia effettuato **entro il termine di tre mesi** dalla scadenza dei termini per le **dichiarazioni annuali** relative all'anno di esercizio.

Il Decreto dispone che, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, **il processo di conservazione dei documenti è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo.**

In particolare per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, **entro il termine del 10 giugno 2021** (ossia nei sei mesi successivi alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi del 10 dicembre 2020).

PROROGA INVIO E CONSEGNA CERTIFICAZIONI UNICHE – art. 5 com. 19

Il Decreto, al fine di:

- ♦ consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e;
- ♦ permettere all'Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021;

prevede che:

- ♦ **il termine per l'invio** da parte dei sostituti **delle certificazioni uniche** viene **spostato dal 16.03.2021 al 31 marzo 2021** e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
- ♦ Il termine entro cui i sostituti d'imposta devono **consegnare le certificazioni uniche** agli interessati sia differito dal 16.03.2021 **al 31 marzo 2021**;

Per conseguenza il termine entro cui l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti la **dichiarazione dei redditi precompilata** viene spostato dal 30.04.2021 al **10 maggio 2021**.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti

**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**